

LUCIANO GALLINO

Prospettive della Responsabilità sociale delle imprese
Il contesto internazionale, le aree di intervento*

Parte I: Il quadro evolutivo della RSI dal 2001 ad oggi

Il Libro Verde della Commissione Europea denominato *Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese*, apparso nel luglio 2001, definiva quest'ultima come "l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate." Il dibattito e le iniziative nate in Italia dopo d'allora hanno in genere fatto propria tale definizione. Essa compare anche nei documenti base della Fondazione per la Diffusione della responsabilità sociale delle imprese che ho l'onore di presiedere.

Dal 2001 ad oggi sono intervenuti in diversi paesi, per iniziativa dei governi, non meno che per opera di organizzazioni internazionali, sviluppi significativi che hanno profondamente modificato, in vari ambiti e sotto molteplici profili, la concezione, le pratiche, gli approcci teorici ed i quadri di riferimento della RSI.

I suddetti sviluppi han preso forma d'una serie di nuove leggi, dichiarazioni, rapporti, convenzioni, sia a livello nazionale che internazionale, i quali incidono sulla delimitazione della responsabilità sociale delle imprese in modi che da oggi in poi, sotto vari aspetti, qualsiasi iniziativa pubblica in tema di RSI difficilmente potrà ignorare.

Da un punto di vista cronologico una prima, rilevante innovazione intervenuta nello stesso 2001 ha riguardato l'approvazione, da parte dell'Assemblea Nazionale francese, delle *Nouvelles régulations économiques*¹, un corpus organico di norme intese a riformare il diritto commerciale e societario francese. All'interno delle Ner e nell'ambito dei successivi decreti attuativi ed interpretativi ad esse collegati sono contenute, per la prima volta a livello giuridico e normativo, alcune specifiche indicazioni in materia di responsabilità sociale delle imprese.

Vanno in questo senso interpretate, infatti, le prescrizioni contenute nell'articolo 116 della Legge n. 2001-420 del 15 maggio 2001, così come modificate dall'articolo L225-102-1 del Codice di Commercio francese, mediante le quali il legislatore rende obbligatoria, per le società quotate in borsa, sia sul primo che sul secondo mercato

* Relazione presentata quale Presidente della Fondazione I-CSR al Multi-stakeholder Forum sulla Responsabilità sociale delle imprese, promosso dal Ministero per la Solidarietà Sociale – Roma, 19 Dicembre 2007. Ringrazio Manlio De Silvio della Fondazione I-CSR per la collaborazione prestata nella ricerca degli articoli di legge più attinenti al tema.

¹ Assemblea Nazionale, *Loi no. 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux Nouvelles régulations économiques* e successivi decreti interpretativi ed attuativi

(quello riservato a PMI), l'inserimento all'interno della relazione annuale sul bilancio, predisposta dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo, di specifiche informazioni sul modo in cui l'azienda ha tenuto in considerazione le conseguenze sociali ed ambientali delle proprie attività. Un successivo regolamento attuativo, adottato il 20 febbraio 2002², specifica i contenuti di rendicontazione in materia sociale ed ambientale che devono essere riportati nella suddetta relazione.

Più nel dettaglio, per ciò che riguarda gli aspetti sociali, si stabilisce che la relazione illustri il contributo quantitativo e qualitativo dell'impresa allo sviluppo dell'occupazione e del territorio entro il quale opera, ivi incluse, tra le altre, informazioni in materia di numero dei dipendenti, assunzioni, licenziamenti, organizzazione del tempo di lavoro, stipendi, parità di trattamento, condizioni di igiene e di sicurezza, formazione, integrazione dei lavoratori disabili. La relazione, in aggiunta, deve preoccuparsi di evidenziare i rapporti con le associazioni, le istituzioni educative, le associazioni per la protezione dell'ambiente, le associazioni dei consumatori e la popolazione locale, i sindacati e, più in generale, le iniziative poste in essere per promuovere e garantire, sia internamente che nei confronti dei propri subappaltatori, il rispetto – va sottolineato - delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Con riferimento agli aspetti di impatto ambientale, invece, lo stesso decreto attuativo stabilisce che la relazione annuale riporti nel dettaglio, tra le altre, informazioni riguardanti il consumo di risorse idriche, materie prime ed energia, la produzione di rifiuti ed emissioni in aria, acqua e suolo, nonché le misure adottate per migliorare l'efficienza energetica e l'uso di fonti rinnovabili, in aggiunta ad informazioni relative alle risorse, sia di natura monetaria che non monetaria, impiegate per fare fronte agli impegni ecologici.

Rimanendo sul versante normativo, una seconda importante novità legislativa è stata la approvazione nel 2002 del Sarbanes-Oxley Act³ da parte del Congresso degli Stati Uniti, effettuata in modo eccezionalmente rapido a seguito ai noti scandali finanziari avvenuti negli anni 2000 e 2001. Si tratta d'un complesso di norme che ha inteso disciplinare in modo più stringente l'operato delle imprese, degli amministratori e di coloro che pur avendo grande influenza nella gestione finanziaria delle società statunitensi non dovevano in precedenza rendere conto del modo in cui la esercitavano (quali ad esempio i revisori dei conti interni, le società di revisione esterne, i legali della società e gli analisti). La Sox, o SarbOx, come viene chiamata, allarga considerevolmente il perimetro delle responsabilità di diversi ruoli dell'impresa, a cominciare dal direttore finanziario. Essa inasprisce in generale i vincoli, gli obblighi ed i controlli in merito alla correttezza gestionale ed operativa delle imprese di diritto USA, ma non solo di queste,⁴ tanto nel caso che esse operino in patria quanto nel caso che operino, in tutto o in parte, al di fuori dei confini nazionali.

² *Décret no 2002-221 du 20 février 2002 pris pour l'application de l'article L.225-102-1 du code de commerce et modifiant le décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales*, J.O n° 44 du 21 février 2002

³ Sarbanes-Oxley Act of 2002, Pub. L. No. 107-204, 116 Stat. 745

⁴ La Sox, infatti, si applica a tutte le società emittenti che operano sui mercati dei capitali statunitensi, indipendentemente dalla loro nazionalità, e riguarda quindi società statunitensi, anche non quotate, con un patrimonio superiore a 10 milioni di dollari ed un numero di azionisti superiore a 500, ovvero a società estere, anche non quotate, con gli stessi requisiti di patrimonializzazione ma con, in questo caso, almeno 300 azionisti residenti negli USA. La Sox

Entrando maggiormente nello specifico, la Sox disciplina molteplici aspetti dell'organizzazione delle imprese, delle regole interne di governo, del regime dei controlli e di trasparenza ai quali esse devono sottostare, allo scopo di assicurare ai mercati borsistici, agli investitori ed ai risparmiatori sia una maggiore affidabilità, che una maggiore trasparenza (intendasi comprensibilità) dei bilanci e di tutti i rapporti finanziari emessi dalle società soggette alla normativa.

Tra le principali innovazioni introdotte è opportuno evidenziare la creazione di una nuova autorità pubblica (il cosiddetto *Public Company Accounting Oversight Board* o PCAOB) responsabile di definire gli standard di certificazione dei bilanci e di regolamentare l'attività delle società di revisione dei conti (Sezione 101). Alle quali, peraltro, viene proibita la possibilità di fornire contemporaneamente, alla stessa società cui fornisce servizi di revisione contabile, anche servizi di consulenza.

Un'altra significativa novità introdotta dalla Sox consiste nella disciplina relativa alla responsabilità in materia di comunicazioni di natura economica e finanziaria delle imprese (Sezione 302). Quest'ultima stabilisce il principio che sia l'Amministratore Delegato (Chief Executive Officer) che il Direttore Finanziario (Chief Financial Officer) delle società debbano personalmente sottoscrivere e certificare il contenuto delle relazioni trimestrali ed annuali, e vengano sottoposti a forti sanzioni di natura penale e civile in caso di incongruenza, errore grave o, nei casi peggiori, falsificazione dei suddetti rapporti periodici.

Ulteriori innovazioni riguardano (Sezione 301) la costituzione di appositi comitati di controllo (audit committee) composti interamente da consiglieri indipendenti, incaricati di verificare la correttezza delle informazioni fornite ai mercati, nonché gli obblighi posti in capo ai revisori dei conti (Sezione 204) e dei legali della società (Sezione 307).

Aspetto non secondario della Sox, e di grande rilievo ai nostri fini, è rappresentato dall'importanza che essa attribuisce ai codici di condotta adottati dalle imprese (Sezione 406: *Code of Ethics for Senior Financial Officers*): la loro redazione è volontaria, ma una volta adottati essi devono essere messi a conoscenza del pubblico e così anche ogni successiva modifica. Il loro mancato rispetto può essere oggetto di sanzioni.

A questo proposito va aggiunto che la Sox inasprisce significativamente le pene e le sanzioni pre-esistenti – peraltro già gravi – a fronte di comportamenti non in linea con quanto da essa prescritto, in modo particolare per quanto riguarda la falsificazione delle comunicazioni al pubblico, la violazione delle norme anti-frode e di altre più specifiche legge federali (Sezioni 801 e 901).

Un terzo significativo contributo in materia di responsabilità delle imprese è rappresentato dalla dichiarazione adottata nel mese di agosto del 2003 dalla Sub-commissione per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani della Commissione sui

si applica inoltre a società non statunitensi, anche non quotate, ma controllate da società quotate americane, nonché a società di revisione non USA che svolgono attività di certificazione dei bilanci di emittenti quotate presso una borsa americana.

Diritti Umani delle Nazioni Unite, dal titolo *Norms on the responsibilities of transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights*⁵. Con essa si intendeva ribadire l'esistenza di una serie di obbligazioni in capo alle imprese in materia di tutela, rispetto e salvaguardia dei fondamentali diritti umani. Va notato che fin dal titolo e poi nel testo delle *Norms* sono richiamate non solo le società transnazionali, ma anche "altre imprese commerciali", quali che siano le loro dimensioni o il loro statuto giuridico.

Le *Norms* appena richiamate si basano sulla considerazione che sia le società multinazionali o transnazionali (espressione che per l'Onu designa quelle entità economiche che producono reddito operando in più di un paese, a prescindere dalle loro dimensioni, ovvero gruppi di entità economiche attivi in due o più paesi) sia, più in generale, tutte le imprese, hanno la possibilità di incidere in modo positivo sul benessere, sullo sviluppo economico e tecnologico e sulla ricchezza delle persone e degli stati, ma hanno anche la capacità di determinare una serie di impatti negativi sul versante dei diritti umani, sulle vite degli individui, sull'autonomia dei governi e sull'ambiente.

A questo proposito, pertanto, le *Norms* sottolineano come sia responsabilità primaria dei governi e degli stati promuovere, garantire e proteggere i diritti umani riconosciuti dalle leggi e dalle convenzioni internazionali e nazionali, e come le società transnazionali e le imprese nel loro complesso abbiano in ogni caso l'obbligo di promuovere, assicurare e proteggere questi stessi diritti, compresi gli interessi delle popolazioni indigene e di tutti i gruppi vulnerabili.

In tal senso, le *Norms* evidenziano una serie di questioni connesse alla RSI, che vanno dal rispetto dei diritti dei lavoratori, a quello alla sicurezza delle persone, al diritto di godere di pari opportunità e pari trattamento, al rispetto della sovranità nazionale, agli obblighi in materia di tutela dei consumatori e di protezione ambientale.

Pur essendo un documento dalla portata fortemente innovativa o, probabilmente, proprio a causa dell'impatto potenzialmente dirompente di queste norme, la dichiarazione adottata dalla Sub-commissione per la Promozione e la Protezione dei Diritti Umani ha conosciuto fin dai primi mesi successivi alla sua approvazione un destino travagliato⁶.

Nel mese di aprile 2004, infatti, la Commissione sui Diritti Umani dell'ONU, pur raccomandando al Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite di confermare l'importanza del tema della responsabilità delle imprese transnazionali con riferimento ai diritti umani, e richiedendo espressamente all'ufficio dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani di interessarsi della materia e di predisporre una relazione sullo status legale delle iniziative e degli standard vigenti, disconosceva il valore legale delle

⁵ Organizzazione delle Nazioni Unite, Commissione sui Diritti Umani, Sub-commissione per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani, *Norms on the responsibilities of transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights*, E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 del 26.08.2003 (scaricabile dal sito: [http://www.unhcr.ch/huridocda/huridoca.nsf/\(Symbol\)/E.CN.4.Sub.2.2003.12.Rev.2.En](http://www.unhcr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.Sub.2.2003.12.Rev.2.En))

⁶ Si veda a questo proposito, L. C. Backer, *Multinational Corporations, Transnational Law: the United Nations' Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations as a Harbinger of Corporate Social Responsibility in International Law*, Columbia Human Rights Law Review, 02/02/2006

Norms, per la cui emanazione la Commissione dichiarava pubblicamente di non avere fornito alcun mandato alla Sub-commissione, ed ordinava alla stessa di astenersi in futuro da attività di monitoraggio sull'effettiva implementazione delle *Norms*⁷.

Il destino delle *Norms* non mutò in seguito alle successive discussioni ed il documento va considerato attualmente alla stregua di una dichiarazione di principi, per quanto la sua rilevanza con riferimento ai diritti umani sia difficilmente disconoscibile poiché si appoggia, in ogni caso, sul diritto internazionale ed a questo fa esplicito riferimento.

Procedendo cronologicamente, un quarto importante intervento normativo ha riguardato, nell'ottobre del 2006, l'approvazione da parte del Parlamento inglese del *Companies Act*⁸, definito come la più importante revisione e riforma del diritto societario e commerciale intervenuta negli ultimi 150 anni nel Regno Unito. Il *Companies Act* del 2006 consta di 1.300 sezioni ed affronta una molteplicità di temi tra i quali alcuni articoli specifici sono di rilevante interesse per la responsabilità sociale delle imprese.

Si veda, ad esempio, la sezione 172⁹ che al punto 1) afferma il principio secondo il quale il dovere primario dei dirigenti consiste nell'operare secondo modalità che promuovano il successo dell'impresa per il vantaggio di tutti i suoi membri (e non solo, pertanto, degli azionisti), avendo specifico riguardo, tra le altre variabili da considerare: a) alle prevedibili conseguenze di lungo termine di ciascuna decisione manageriale; b) all'interesse dei dipendenti dell'impresa; c) all'esigenza di mantenere e salvaguardare i rapporti con i fornitori, i clienti, e le altre parti interessate; d) all'impatto dell'attività dell'impresa sulla comunità e sull'ambiente; e) alla desiderabilità, per l'impresa, di mantenere una reputazione di alto profilo in materia di etica e condotta negli affari; f) all'esigenza di agire in modo corretto nell'ambito dei rapporti interni tra tutti i componenti dell'impresa.

Tale prescrizione rappresenta un passo in avanti significativo verso l'allargamento della responsabilità dei dirigenti anche su versanti differenti rispetto agli interessi dei soli azionisti. In sostanza, si afferma per la prima volta a livello normativo che l'interesse dei dipendenti, dei fornitori e dei clienti, della comunità e dell'ambiente, richiede una esplicita considerazione nell'ambito della complessiva attività manageriale. Inoltre si sottolinea indirettamente il collegamento esistente tra comportamento responsabile, interesse dell'impresa nella sua complessità e successo economico di lungo periodo. In altri termini, la novità sostanziale introdotta dalla sezione 172 del *Companies Act* del 2006 consiste nel fatto che vengano per la prima volta esplicitati non solo i generali doveri dei dirigenti, quanto anche talune specifiche modalità di espletamento degli stessi, la cui mancata osservanza può condurre a sanzioni civili e penali a carico dei soggetti inadempienti¹⁰.

⁷ Si veda a questo proposito: Ufficio dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani, Decisione 2004/116, *Responsibilities of Transnational Corporations and Related Business Enterprises With Regard to Human Rights*, 20 aprile 2004, disponibile a http://ap.ohchr.org/documents/E/CHR/decisions/E-CN_4-DEC-2004-116.doc

⁸ Parlamento del Regno Unito, *Companies Act 2006* (c.46)

⁹ Si veda a questo proposito *Companies Act 2006*, Sezione 172 punto 1) da a) ad f)

¹⁰ Si veda al riguardo D. Chivers (a cura di), *The Companies Act 2006: Directors' Duties Guidance*, The Corporate Responsibility (CORE) Coalition, ottobre 2007

Parimenti di interesse, nell'ottica di una responsabilità sociale delle imprese più ampiamente concepita, è la sezione 417, la quale disciplina gli obblighi di rendicontazione in capo alle società britanniche. In estrema sintesi, la nuova normativa richiede che il bilancio di esercizio sia accompagnato da una dettagliata relazione degli amministratori (la cosiddetta *director's business review*) il cui contenuto per le società quotate, come stabilito dal punto 5), paragrafo b), sottopunti da i) a iii), deve includere anche informazioni relative: i) alle questioni ambientali, circa l'impatto delle attività dell'impresa sull'ambiente; ii) ai dipendenti dell'impresa; iii) alle problematiche sociali delle comunità presso le quali opera l'azienda, incluse informazioni sulle politiche ad esse relative e sull'efficacia di tali politiche. Lo stesso punto 5) specifica che qualora la relazione non contenga le informazioni menzionate dal paragrafo b) i), ii) e iii), si debba esplicitamente dichiarare quale delle informazioni richieste sia mancante.

In aggiunta a queste prescrizioni, il punto 6) della stessa sezione 417, al paragrafo b), stabilisce che, al fine di consentire una migliore comprensione dello sviluppo, delle prestazioni o del posizionamento dell'impresa, la *business review* debba essere corredata degli opportuni indicatori di prestazione (*key performance indicators*) sia con riferimento alle questioni di impatto ambientale, che a quelle relative ai dipendenti. Tale norma peraltro si applica, per quanto concerne gli indicatori sulle informazioni di natura non finanziaria, alle sole società di grandi dimensioni e non alle piccole e medie imprese quotate (punto 7) della sezione 417).

Per concludere questa breve disamina delle principali iniziative, atti normativi e dichiarazioni che in qualche modo hanno contribuito a caratterizzare lo scenario della responsabilità sociale delle imprese dal 2001 ai giorni nostri, va notato che il 20 dicembre 2006 la Commissione Occupazione ed Affari Sociali del Parlamento europeo, a fronte delle molteplici iniziative internazionali nel campo della responsabilità sociale delle imprese, e delle numerose pubblicazioni in materia, tra le quali una serie di comunicazioni della Commissione europea¹¹ indirizzate al Parlamento ed al Consiglio europeo, ha sottoposto al Parlamento stesso una proposta di risoluzione sulla responsabilità sociale delle imprese¹², discussa ed approvata da quest'ultimo il 13 marzo 2007¹³.

Con la risoluzione del marzo 2007 il Parlamento europeo interviene in prima persona sul tema della RSI, propone all'attenzione della Commissione Europea numerosi aspetti critici, e formula alcune osservazioni riguardanti le precedenti iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese adottate dalla predetta Commissione.

¹¹ Si vedano a questo proposito:

- Commissione europea, *Libro Verde: Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese*, COM (2001) 366 del 18.07.2001, Bruxelles

- Commissione europea, *Comunicazione della Commissione sulla responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile*, COM (2002) 347 del 02.07.2002, Bruxelles

- Commissione europea, *Comunicazione della Commissione sul partenariato per la crescita e l'occupazione: fare dell'Europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese*, COM (2006) 0136 del 22.03.2006, Bruxelles

¹² Commissione Occupazione e Affari Sociali del Parlamento europeo, *Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla responsabilità sociale delle imprese: un nuovo partenariato*, (2006/2133(INI)) del 20.12.2006

¹³ Parlamento europeo, *Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2007 sulla responsabilità sociale delle imprese: un nuovo partenariato*, P6_TA (2007) 0062 del 13.03.2007

In modo particolare, la risoluzione del 2007 comprende un ampio preambolo, nel corso del quale il Parlamento si sofferma in modo articolato sulle principali iniziative, norme, trattati, direttive e convenzioni comunitarie ed internazionali, sia di natura pubblica che privata, in materia di responsabilità sociale delle imprese, diritti umani, tutela dell'ambiente, emanate nell'arco di una sessantina d'anni. Seguono 69 articoli specificamente dedicati ad intervenire direttamente nel dibattito in corso sulla RSI.

Ai nostri fini, è interessante rilevare come il Parlamento (articolo 1) ribadisca il proprio convincimento riguardo alla circostanza che il potenziamento delle responsabilità sociale e ambientale delle imprese, collegato al principio della responsabilità imprenditoriale, rappresenti un elemento essenziale del modello sociale europeo e della strategia europea per lo sviluppo sostenibile, al fine di rispondere alle sfide sociali della globalizzazione economica. Esso apprezza (articolo 2) la comunicazione della Commissione *Sul partenariato per la crescita e l'occupazione: fare dell'Europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese*, benché prenda atto di una certa preoccupazione espressa da alcuni gruppi di interesse per la mancanza di trasparenza ed equilibrio nella consultazione svolta prima dell'adozione del documento.

Il Parlamento riconosce inoltre (articolo 4) la definizione formulata dalla Commissione, citata all'inizio di questa relazione, secondo la quale la RSI consiste *nell'integrazione volontaria di considerazioni ambientali e sociali nelle operazioni di impresa, al di là delle prescrizioni legali e degli obblighi contrattuali*, ma ritiene altresì (articolo 3) che il dibattito sulla definizione di RSI sia ancora aperto tra i diversi gruppi interessati e che il concetto di *oltre il rispetto della legge* possa consentire a talune imprese di pretendere di sostenere la responsabilità sociale, mentre nel contempo violano leggi locali o internazionali. L'organo di Strasburgo rileva inoltre (articolo 22) la contraddizione tra le strategie competitive per l'approvvigionamento delle imprese che mirano a migliorare costantemente flessibilità e costi da un lato, e, dall'altro, gli impegni volontari a livello di RSI, volti ad evitare lo sfruttamento nei rapporti di lavoro e a promuovere relazioni stabili con i fornitori.

A questo proposito, il Parlamento ritiene (articolo 37) che le politiche in materia di RSI possano essere rafforzate migliorando la consapevolezza e l'applicazione degli strumenti giuridici in vigore, e che (articolo 7) il dibattito in corso nell'Unione europea sulla RSI si sia avvicinato ad un punto in cui l'accento andrebbe spostato dai "processi" ai "risultati", con un conseguente contributo misurabile e trasparente da parte delle imprese. L'articolo 6 rileva come la credibilità delle iniziative volontarie in materia di responsabilità sociale delle imprese continui a dipendere dall'impegno a incorporare le norme e i principi vigenti e concordati a livello internazionale, nonché dall'attuazione di un monitoraggio e di una verifica indipendenti.

Il Parlamento suggerisce, a tale proposito, (articolo 23) che le valutazioni ed il controllo delle imprese europee riconosciute responsabili si estendano anche alle loro attività e a quelle dei loro sub-contrattanti al di fuori dell'Unione europea, al fine di garantire che la RSI sia di beneficio anche ai paesi terzi e segnatamente ai paesi in via di sviluppo, in conformità delle convenzioni dell'ILO. Esso chiede altresì alla Commissione (articolo 32) di attuare un meccanismo che consenta alle vittime, compresi i cittadini di paesi terzi, di ottenere giustizia avverso imprese europee dinanzi ai tribunali nazionali degli Stati membri, raccomandando alla stessa Commissione (articolo 29) di rafforzare le

responsabilità dei dirigenti delle aziende con più di 1000 dipendenti al fine di includere l'impegno per i dirigenti stessi di minimizzare l'eventuale impatto dannoso, dal punto di vista sociale ed ambientale, delle attività d'impresa.

In conclusione, il Parlamento europeo ritiene (articolo 41) che il dibattito sulla RSI non debba essere separato dalle questioni legate alla responsabilità imprenditoriale e che l'impatto sociale ed ambientale delle imprese, le relazioni con i soggetti interessati, la tutela dei diritti degli azionisti di minoranza ed i relativi doveri dei direttori delle società *dovrebbero essere pienamente integrati nel piano d'azione della Commissione sul governo societario*. In sostanza, il Parlamento sottolinea che il dibattito sulla RSI non può essere avulso da quello più generale relativo alla gestione ed al governo delle imprese (tematica alla quale ci si riferisce con l'espressione *Corporate Governance*); quindi chiede alla Commissione di prendere in considerazione questi punti e di formulare proposte concrete per affrontarli.

Alcuni elementi di convergenza del nuovo quadro in materia di RSI

Facendo riferimento alle leggi, ai decreti attuativi, alle dichiarazioni e alle risoluzioni sopra menzionati, occorre sottolineare in primo luogo il notevole grado di specificità e di dettaglio dei dispositivi attinenti alla RSI in essi individuati ed elencati. Esso appare assai più avanzato rispetto alle raccomandazioni generali contenute sia nel Libro Verde della Commissione Europea e successive comunicazioni, sia nelle note *Linee guida per le multinazionali* dell'Oecd, di cui una versione riveduta e commentata è apparsa lo stesso anno 2001.¹⁴

In secondo luogo, uno sviluppo di fondamentale importanza sembra essere rappresentato dalla convergenza dei diversi documenti citati su almeno cinque temi di notevole portata:

- Anzitutto i documenti in oggetto si appoggiano, direttamente o indirettamente, su una grande quantità di dichiarazioni relative ai diritti inalienabili dell'uomo e dei lavoratori, risalendo in vari casi alla stessa dichiarazione sui Diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 1948¹⁵ e a numerose convenzioni, trattati e rapporti di organizzazioni internazionali, tra le quali spicca la *Dichiarazione tripartita* dell'ILO del 2001¹⁶ sul tema delle condizioni di lavoro che le imprese dovrebbero rispettare in patria e all'estero. In tal senso, i documenti ed i provvedimenti normativi precedentemente menzionati, pur riguardando, in alcuni casi, materie caratterizzate da una elevata specificità, si rifanno ad uno sfondo ampio ed esteso nel tempo di accordi internazionali, leggi, prese di posizione di portata generale. Nello sfondo è evidente la

¹⁴ Cfr. OECD, *The Oecd Guidelines for Multinational Enterprises: Text, Commentary and Clarifications*, Parigi 2001.

¹⁵ Organizzazione delle Nazioni Unite, *Universal Declaration of Human Rights*, adottata e proclamata dalla Assemblea Generale del 10.12.1948

¹⁶ International Labor Organization (ILO), *Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy*, ISBN 92-2-111631-X, Ginevra 2001. Una prima versione di questa dichiarazione era apparsa nel 1977.

evoluzione del diritto internazionale in tema di diritti umani, con riferimento specifico al “potere sociale” delle corporations.¹⁷

- Dopo decenni in cui la discussione e gli interventi sulla RSI e sul governo dell’impresa hanno proceduto su binari separati, i documenti in parola stabiliscono in modo inequivocabile che la pratica della RSI in campo sociale, economico ed ambientale dovrebbe trovare un suo fondamento in apposite strutture e disposizioni del governo di un’impresa. Tale orientamento risponde a un tempo sia a considerazioni morali e politiche, sia all’esigenza di assicurare a lungo periodo il successo dell’impresa.¹⁸ Il collegamento, com’è ovvio, emerge con particolare evidenza nelle due leggi di riforma del diritto societario, le *Ner* francesi e il *Companies Act* britannico; tuttavia anche la Risoluzione 2007 del Parlamento europeo appare procedere nella stessa direzione.
- Un terzo punto di convergenza si osserva sull’asse che va dalla autoregolazione completamente volontaria dei comportamenti dell’impresa nell’ambito della RSI, a una loro estensiva regolazione per legge. Mentre riconoscono in vari luoghi la permanente importanza delle iniziative di carattere volontario, i documenti in questione procedono abbastanza evidentemente verso una qualche forma di regolazione, derivante da molteplici fonti, del comportamento delle imprese. L’insieme di detti documenti punta ad introdurre alcuni elementi di carattere alquanto più vincolante – anche sotto forma di autoregolazione - rispetto a quanto generalmente avvenuto in passato, facendo in particolare richiamo all’evoluzione in corso del diritto internazionale. Di particolare interesse è la prospettiva di un graduale consolidamento delle varie forme di *soft law* sedimentatesi negli ultimi lustri, insite sia in documenti internazionali sui diritti umani che sono privi in effetti di reale potere vincolante, sia nei codici di condotta delle imprese (spesso elaborati sul formato di codici proposti da un governo, come il *Kodex* tedesco), in qualche forma di *hard law*.¹⁹
- Un quarto aspetto riguarda quello che tradizionalmente viene intesa, anche nella letteratura sulla responsabilità sociale delle imprese, come responsabilità del produttore per ciò che questo produce e commercializza, lungo l’intera estensione delle catene di produzione del valore e non solo dell’impresa o società capo-gruppo.
- Infine, un quinto elemento di convergenza è rappresentato da una maggiore attenzione, rispetto al passato, dedicata ai temi della sostenibilità ambientale e della responsabilità delle imprese con riferimento a politiche che siano non solo socialmente e finanziariamente responsabili, ma anche sostenibili sotto il profilo ecologico.

Verso una nuova definizione di Responsabilità sociale delle imprese

¹⁷ Un esame approfondito di tale sfondo, nella prospettiva del diritto internazionale e della sua evoluzione, è reso da D. Kinley e J. Tadaki, *From Talk to Walk: The Emergence of Human Rights Responsibilities for Corporations at International Law*, “Virginia Journal of International Law”, vol. 44, no. 4, 2003-04, pp. 931-1024.

¹⁸ A. Schwert, *Corporate Governance und Corporate Social Responsibility. Integrative Betrachtung für eine “gute” Corporate Governance*, (http://www2.wiwi.hu-berlin.de/institute/im/publikdl/Schwert_2007_CG_RSI.pdf)

¹⁹ Cfr. D. Kinley, J. Tadaki, *From Talk to Walk: The Emergence of Human Rights Responsibilities for Corporations at International Law*, “Virginia Journal of International Law”, vol. 44, no. 4, pp. 931-1024.

L'insieme delle innovazioni rappresentate o contenute nei documenti sopra richiamati suggerirebbe pertanto di apportare alcune modifiche della nozione di RSI che circola tuttora in Italia e risale, come sappiamo, al Libro Verde 2001 della Commissione Europea

La definizione di RSI che pare progressivamente emergere a livello internazionale potrebbe così essere formulata: *una impresa può essere definita responsabile sotto il profilo economico, sociale e ambientale quando e nella misura in cui sceglie di includere nel quadro decisionale che presiede sia alle sue strategie societarie, sia alle pratiche di gestione di tutte le unità produttive da essa a qualsiasi titolo controllate, le norme, le clausole, i suggerimenti, i divieti, le raccomandazioni, gli obblighi, spesso di natura morale e non giuridica, contenuti negli accordi e nelle convenzioni internazionali richiamati dai suddetti documenti, ovvero le conseguenze della loro violazione od elusione, siano detti accordi e convenzioni formalmente recepiti o meno dalla legislazione in vigore nei paesi in cui le imprese hanno sede legale o in quelli dove esse operano mediante imprese sussidiarie, aziende controllate (quale che sia la base del controllo), o catene di fornitura e sub-fornitura.*

Va qui rilevato che l'ultima parte della suddetta definizione comporta che l'esercizio della RSI ignori o vada oltre la legislazione locale esistente entro i confini d'un dato paese, in tutti quei casi in cui essa risulta andare contro principi e valori internazionalmente accettati. Questo principio appare già chiaramente affermato in un rapporto sulla responsabilità sociale delle imprese transnazionali pubblicato nel lontano 1999 dalla United Nations Commission on Trade and Development (UNCTAD).²⁰

Per meglio chiarire il significato della definizione della RSI sopra proposta può essere utile far riferimento a un paio di casi concreti. Esistono due convenzioni adottate dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro che riguardano rispettivamente le protezioni di sicurezza di cui dovrebbero essere dotati i macchinari, e la prevenzione di incidenti industriali gravi.²¹ La prima risale al 1963, la seconda al 1993. L'Italia ha ratificato nel 1971 la convenzione relativa ai macchinari, ma non quella sulla prevenzione degli incidenti industriali. In effetti, fino al 2007 solamente 11 paesi avevano deciso di farlo.

La convenzione relativa ai macchinari elenca con la precisione di un ingegnere (artt. 3 e 4) tutte le parti di questi (bulloni, pulegge, ingranaggi, pignoni, cinghie, catene, rulli, alberi di trasmissione ecc.) che debbono essere progettate in modo da impedire a qualsiasi persona di venire in contatto con esse, oppure venire dotate di ripari o protezioni adeguate allo stesso fine. L'art. 6 precisa che l'uso di macchinari aventi parti pericolose, incluso il punto di operazione, dovrebbe essere proibito laddove non sia dotato di protezioni adeguate.

A sua volta la convenzione dell'OIL sugli incidenti industriali stabilisce (art. 9) che per ogni installazione comportante pericoli gravi l'impresa elaborerà e manterrà un sistema

²⁰ UNCTAD, *The Social Responsibility of Transnational Corporations*, New York e Ginevra 1999, pp. 4-5.

²¹ International Labour Organisation, General Conference, *Convention C119 concerning the Guarding of Machinery*, adottata il 25/6/1963, entrata in vigore (per i paesi che l'hanno ratificata) il 21/4/1965; *Convention C174 concerning the Prevention of Major Industrial Accidents*, adottata il 22/6/1993, entrata in vigore il 03/01/1997.

documentato di controllo dei pericoli gravi, incluse le seguenti misure: a) identificazione e analisi dei pericoli e valutazione dei rischi, considerando anche le interazioni possibili tra diverse sostanze; b) misure tecniche, inclusi progettazione, sistemi di sicurezza, costruzione, scelta di prodotti chimici, funzionamento, manutenzione e ispezione sistematica dell'installazione; c) misure organizzative, incluse formazione del personale, distribuzione di equipaggiamento al fine di garantire la sicurezza di esso, livelli di organico, orari di lavoro, definizione di responsabilità e controlli su fornitori esterni e lavoratori temporanei impiegati nel sito dell'installazione. Seguono, nel corpo dello stesso articolo, altri sette commi di analogo tenore, per non dire degli altri articoli della convenzione OIL sugli incidenti industriali. Pertanto sembrerebbe lecito ipotizzare – a mero titolo di esempio - che se nello stabilimento ThyssenKrupp di Torino si fosse scelto di adottare i dispositivi previsti dalle due sole convenzioni citate, in aggiunta o a parte di ciò che prescrive la legge, l'incidente del dicembre 2007 forse non si sarebbe verificato, o avrebbe avuto uno svolgimento meno drammatico.

Toccherò in breve un altro caso, sempre al fine di illustrare in concreto che cosa significa includere nel quadro decisionale di un'impresa varie norme che sono incluse nei documenti illustrati all'inizio, ovvero ad esse esplicitamente si collegano. La *Dichiarazione tripartita* dell'Oil, versione 2001, stabilisce all'art. 34 che le imprese multinazionali operanti in paesi in via di sviluppo dovrebbero fornire i salari, i benefici e le condizioni di lavoro migliori possibili, nel quadro delle politiche governative. Essi dovrebbero essere correlati alla posizione economica dell'impresa, ma come minimo dovrebbero soddisfare i bisogni fondamentali dei lavoratori e delle loro famiglie. Nella stessa *Dichiarazione* gli articoli dal 41 al 59 richiedono alle multinazionali di assicurare la massima libertà di associazione, di rappresentanza e di organizzazione sindacale, di contrattazione, al fine di regolare i termini e le condizioni di impiego mediante accordi collettivi.

Stando alle informazioni raccolte da centri di ricerca, Ong e confederazioni sindacali nazionali e internazionali, gran numero di multinazionali e di aziende fornitrici da esse controllate nei paesi in via di sviluppo non fanno fronte a gran parte degli impegni previsti dagli articoli citati. Ad esempio nel settore dell'abbigliamento, che va dall'abbigliamento sportivo di massa delle marche americane ed europee più note alla produzione di capi griffati per imprese italiane di fascia alta, la paga media dei lavoratori dei paesi asiatici – dove viene ormai realizzato il 70% di tali produzioni – si aggira sui 4 euro al giorno, che sono del tutto insufficienti, pur nei termini della parità di potere d'acquisto, a soddisfare i citati “bisogni fondamentali dei lavoratori e delle loro famiglie”. E vi sono casi in cui essa scende a 1 euro al giorno.²²

Quanto al diritto di associazione e di esercizio delle attività sindacali, esso risulta disatteso o violato, entro lo stesso settore, in migliaia di aziende della filiera della sub-fornitura. Il fatto che tutto ciò avvenga sovente con il consenso dei governi dei PVS che temono di perdere commesse e investimenti, nulla toglie al fatto che in troppi casi le imprese scelgono di non rispettare clausole che i loro stessi rappresentanti in seno

²² Per un rapporto d'origine inglese, ma riassuntivo sulle condizioni di lavoro nell'industria dell'abbigliamento nel mondo, cfr. Labour Behind the Label Coalition, *Let's Clean Up Fashion. The state of pay behind the UK high street*, Norwich 2006.

all'OIL hanno liberamente e ripetutamente sottoscritto nel corso degli anni. Sono di questo genere e non altro le clausole alle quali la definizione di RSI sopra abbozzata prospetta l'adesione.

Alle varie categorie di stakeholder rappresentate nel Forum si propone pertanto qui di discutere sia sull'opportunità di adottare per il prosieguo dei lavori la suddetta definizione, sia sui modi in cui la definizione medesima potrebbe venire ad articolarsi, dal punto di vista di ogni singola categoria, in iniziative concrete entro ciascuna delle aree sensibili per la RSI sotto riportate, ovvero entro quelle che una data categoria considera per sé stessa di speciale rilievo.

Parte II: Aree sensibili in cui aver presente ed esercitare la RSI

I documenti internazionali sulla RSI richiamati nella prima parte di questa sezione, la letteratura economica e giuridica, i codici nazionali pubblicati, non meno che i problemi emersi negli ultimi tre o quattro lustri, sia in Usa che nella Ue, circa la reale condotta in campo finanziario, sociale e ambientale di varie imprese, permettono di delimitare un certo numero di aree sensibili che occorrerebbe avere presenti in ogni intervento volto ad approfondire la teoria e migliorare le pratiche della RSI. Ciascuna di esse rappresenta uno spazio di attività economica nel quale sono stati rilevati, con gli anni, comportamenti che denotano, in varia misura, carenze di responsabilità da parte di un numero notevole di imprese. Lo studio di tali episodi ha dato origine a una vasta letteratura che ne ha analizzato le cause e le implicazioni. A fini puramente illustrativi, per quasi tutte le aree vengono citati più avanti articoli o rapporti che trattano di RSI nel loro relativo ambito.

Nella realtà delle attività produttive, è inevitabile che ciascuna area si sovrapponga in vari modi e misure con diverse altre; ognuna di esse va quindi considerata non come un comparto separato, ma piuttosto come una particolare e necessaria messa a fuoco di una determinato punto entro un vastissimo territorio, quello della RSI, dai confini interni difficilmente definibili, quanto mutevoli.

Di seguito vengono riepilogate le principali di tali aree, con alcuni cenni preliminari al significato che la RSI riveste in ciascuna. In molti casi, per far emergere con maggiore nitidezza quest'ultimo giova appunto richiamare quali sono, in linea di massima, i comportamenti scarsamente responsabili di imprese e manager che in riferimento a quella data area vengono menzionati nella letteratura internazionale, ivi compresi i documenti citati nella prima parte e gli accordi, convenzioni, dichiarazioni cui si appoggiano. Le iniziative degli stakeholder dovrebbero essere presumibilmente indirizzate anzitutto a ridurre il rischio che essi ricorrano nuovamente in questo o quel settore produttivo.

In sintesi, l'individuazione e la delimitazione delle aree sensibili derivano dalla considerazione di quello che in diversi paesi è realmente accaduto e tuttora accade nell'ambito della RSI; di quel che potrebbe accadere; infine, di quel che si potrebbe fare per allontanare il rischio che quanto è accaduto si ripeta, in una forma o nell'altra. Chi scrive ritiene che sia arduo per qualsiasi categoria di stakeholder soddisfare la terza proposizione senza aver soddisfatto le prime due.

2.1 – LA RSI DALLA PRODUZIONE AL CONSUMO

L'interrogativo dominante in quest'area della RSI è se la qualità del prodotto che un'impresa ha immesso sul mercato, bene o servizio che sia, sia tale da assicurare una buona durata, assenza di incidenti, non-nocività dell'uso a breve come a lungo periodo.

Un quesito meno comune, ma la cui frequenza pare aumentare tra le associazioni di consumatori e altre Ong, è se in determinati casi la natura del prodotto stesso sia socialmente, economicamente e ambientalmente responsabile, pur essendo perfettamente legale. Tra i settori cui si rivolge tale quesito sono da tempo collocati in primo piano il commercio delle armi, l'industria alimentare, la ristorazione rapida, la produzione di pesticidi, le società di sicurezza private.²³

Un altro punto critico riguarda la scomposizione in atto del processo produttivo di beni e servizi in segmenti localizzati in ogni parte del mondo. Essa configura il rischio che nell'uno o nell'altro segmento della produzione e/o della fornitura siano seguite delle pratiche poco responsabili, pur nei casi in cui la società a capo della catena produttiva si sia positivamente impegnata in senso contrario.²⁴ Tra le principali sub-aree si collocano quindi:

- a) – Prodotti e processi produttivi socialmente responsabili. La RSI nelle filiere e nei sistemi produttivi locali.
- b) – Catene globali socialmente responsabili di fornitura e di produzione del valore
- c) - Politiche di marketing, dei prezzi, dei brevetti
- d) – Ruolo dei consumatori nel processo di comunicazione e diffusione della RSI
- e) – Il ruolo della pubblicità nel promuovere o meno consumi responsabili²⁵

2.2 – CONDIZIONI DI LAVORO E DI VITA

In quest'area uno dei temi più discussi nei rapporti sullo stato di avanzamento della RSI riguarda le condizioni di lavoro di basso livello che molte imprese, ivi compresi sia grandi gruppi che PMI, offrono ai loro dipendenti diretti e indiretti nei paesi in via di sviluppo. A questo riguardo particolare attenzione è stata dedicata alle zone franche di esportazione.²⁶

Da un lato ci si è soffermati sulla violazione nei paesi in via di sviluppo di numerose clausole della succitata *Dichiarazione Tripartita* dell'Oil, fra le 33 che riguardano specificamente le condizioni di lavoro e di vita,²⁷ da parte di imprese transnazionali americane, europee ed italiane.

²³ Cfr. N. Passas, N. Godwin, *Legal, but it Ain't Right. Harmful Consequences of Legal Industries*, University of Michigan Press, Ann Arbor 2004.

²⁴ Cfr. K. Amaeshi, O. K. Osuji, P. Nnodim, *Corporate Control and Accountability in supply chains of Multinational Corporations: Clarifications and Managerial Implications*, Research Paper series no. 46-2007 dell'International Centre for Corporate Social Responsibility, University of Nottingham, Nottingham 2007 (<http://www.nottingham.ac.uk/business/ICCSR/pdf/ResearchPdfs/46-2007.pdf>).

²⁵ M. J. Polonsky, M. R. Hyman, *A Multiple Stakeholder Perspective on Responsibility in Advertising*, "Journal of Advertising", vol. 36, no. 2, 2007

²⁶ Confédération Internationale des Syndicats Libres, *L'envers des marques. Conditions de travail et droits des travailleurs dans les zones franches d'exportation*, Bruxelles, dic. 2004.

²⁷ ILO, *Tripartite Declaration...*, cit., artt. da 33 a 58, pp. 7-10.

Per un altro verso si è notato come si profili il rischio che i diritti acquisiti dai lavoratori dei paesi più sviluppati vengano erosi dalla competizione con i lavoratori dei paesi industriali emergenti, piuttosto che venire gradualmente estesi a questi ultimi. Principali sub-aree:

- a) – Retribuzioni, orari, tipologia di contratti espliciti e impliciti, nel paese dove l'impresa ha sede legale e all'estero.
- b) – Salute e sicurezza sul lavoro
- c) – Lavoro minorile e infantile
- d) – Libertà di associazione e di rappresentanza dei lavoratori
- e) – Pari opportunità sui luoghi di lavoro
- f) – Politiche nei confronti delle minoranze e tutela delle categorie più deboli (ad es. disabili)

2.3 - INVESTIMENTI E DELOCALIZZAZIONI

A seconda dei modi, dei luoghi e dei settori di attività in cui viene effettuato un investimento d'una certa entità, emerge la RSI dell'attore economico che lo effettua, sia esso un'impresa, un fondo comune, una fondazione o una banca. Oltre al tema generale della RSI, quest'area appare di speciale rilievo per gli investitori che vogliono effettuare il loro investimento in modo socialmente responsabile ed ecologicamente sostenibile (ISR).²⁸

La stretta connessione tra RSI e IRS emerge dalla definizione di questo che è stata proposta di recente da uno specialista: “Il tratto distintivo dell'investimento socialmente responsabile risiede nella costruzione di portafogli titoli i cui obiettivi di investimento combinano scopi sociali, ambientali e finanziari.”²⁹ Affinchè l'ISR non sia scambiato per qualche forma di beneficenza l'autore precisa di seguito: “Quando sia praticato da investitori istituzionali ciò significa tentar di ottenere un ritorno sul capitale investito prossimo a quello medio del mercato borsistico.”

Diverse forme di IRS esistono da tre quarti di secolo, ma al presente la sua pratica viene complicata dalla lunghezza e distribuzione spaziale delle catene di produzione del valore. Una data impresa può apparire in complesso meritevole di ISR, salvo scoprire che lontani anelli – sotto forma di sue sussidiarie di qualsivoglia genere – non lo sono affatto.

A complicare il quadro decisionale degli investitori socialmente irresponsabili si è aggiunto il problema delle delocalizzazioni.³⁰ Esso riguarda sia il trasferimento all'estero di interi impianti produttivi, sia il trasferimento in altri paesi di lavoro (*work* o *jobs offshoring*), nell'industria come nei servizi.³¹ Un'impresa che per tali strade delocalizza parte delle sue attività in un paese in via di sviluppo taglia posti di lavoro

²⁸ Si vedano le pubblicazioni dello European Sustainable and Responsible Investment Forum – Eurosif (www.eurosif.org). Sulla situazione dell'IRS in diversi paesi europei, Italia compresa, v. Eurosif, *European SRI Study 2006*, Bruxelles 2006.

²⁹ R. Sparkes, *Socially Responsible Investment. A Global Revolution*, Wiley & Sons, Chichester 2002, p. 27.

³⁰ Cfr. N. Ferro, V. Nobili, *Delocalizzazioni e standard nazionali e internazionali per la responsabilità sociale d'impresa*, “Politeia”, vol. 19, no. 72, 2003.

³¹ Concetti e metodi statistici per la valutazione della delocalizzazione di lavoro nel settore dei servizi possono desumersi da studi quali R. Atkinson, H. Wial, *The Implications of Service Offshoring for Metropolitan Economies*, The Brookings Institution, Metro Economy Series, Washington 2007.

nella madrepatria, però ne crea di nuovi nel Pvs, contribuendo al suo sviluppo umano, non solo a quello economico. Di qui la difficoltà di decisione degli investitori. Qualcosa di analogo vale per gli investimenti diretti all'estero (IDE). Principali sub-aree:

- a) – Problemi dell'investimento socialmente responsabile
- b) – De-localizzazioni e investimenti diretti all'estero
- c) - Funzionamento e politiche dei Fondi Etici

2.4 – ATTIVITA' FINANZIARIE DELLE IMPRESE

Forse più che da ogni altro fattore, dal 2000 in poi – sino al caso Parmalat - la discussione sulla RSI è stata sollecitata dalla scoperta che i rapporti trimestrali o semestrali, ed i bilanci annui di grandi società, riportavano utili inesistenti, o li ingrandivano, oppure occultavano le perdite. Ne sono seguiti gravi danni a investitori grandi e piccoli.³² In vari casi è stato provato che nel distorcere l'informazione finanziaria esse erano state aiutate dai loro legali e dalle stesse società di revisione, giusto quegli attori che avrebbero dovuto fungere da “guardiani” del buon governo dell'impresa.³³

Un altro ambito è quello della evasione o della elusione fiscale da parte delle imprese - quest'ultima realizzata spesso restando pienamente entro la legge - che in ciascuno dei maggiori paesi si stima distolgano dal bilancio pubblico somme importanti.³⁴ In tale quadro è stato notato l'impatto negativo che sul bilancio dei paesi in via di sviluppo, e in minor misura anche su quelli di molti paesi avanzati, hanno i 70 paradisi fiscali grazie ai quali vengano sottratti ad esso oltre 250 miliardi di dollari l'anno.³⁵ Tale cifra sarebbe largamente sufficiente per dimezzare entro il 2015 la povertà nel mondo, come previsto dal Millennium Project dell'Onu.

Tra le sub-aree si collocano quindi:

- a) - Redazione e pubblicazione (*disclosure*) di documenti finanziari
- b) – La responsabilità sociale delle società di revisione e delle agenzie di rating
- c) - Evasione ed elusione fiscale (*tax avoidance*); affari e corruzione

2.5 - ATTIVITA' PROPRIE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE

In questo campo il dibattito sulla RSI è stato alimentato da varie linee di indagine. Grande attenzione è stata rivolta al fatto che “sebbene le istituzioni finanziarie figurino di rado come violatori diretti di diritti umani, esse frequentemente facilitano e consentono violazioni di diritti umani mediante finanziamenti diretti (p. es. con il finanziamento di determinati progetti, o la concessione di prestiti a una società o altra entità costituita per finalità speciali) oppure indiretti (p. es. tramite un prestito generico a un'impresa) che finiscono a società o iniziative le quali causano violazioni di diritti umani.”³⁶

³² Si veda al proposito la documentata indagine di A. Levitt (già presidente della SEC) e M. Dwyer, *Take on the Street. What Wall Street and Corporate America Don't Want You to Know*, Pantheon Books, New York 2002.

³³ Sull'assenza in merito ai bilanci societari dei cosiddetti “guardiani” cfr. J. C. Coffee jr., *Gatekeepers. The professions and corporate governance*, Oxford U. P., Oxford 2006.

³⁴ Cfr. J. Christensen, R. Murphy, *The Social Irresponsibility of Corporate Tax Avoidance: Taking CSR to the bottom line*, “Development Journal”, vol. 47., no. 3, 2004; R. Murphy (a cura di), *Closing the Floodgates*, Tax Justice Network, Londra 2007 (www.taxjustice.net).

³⁵ Oxfam GB Policy Paper, *Tax Havens: Releasing the Hidden Billions for Poverty Eradication*, Londra 2001.

³⁶ J. Capelle, *Human Rights, Banking Risks. Incorporating Human Rights Obligations in Bank Policies*, Briefing Paper, BankTrack, Utrecht 2004.

Ampiamente discusso è stato il ruolo delle banche di affari o di investimento nel promuovere e sostenere ogni sorta di fusioni & acquisizioni – un’attività in vertiginoso aumento sin dagli anni 80 del secolo scorso – a prescindere dai loro effetti sui dipendenti delle società coinvolte e sulle comunità locali, e spesso anche dal rischio di costosi (per gli azionisti) insuccessi (vedi i casi Aol-Time Warner, DaimlerChrysler e altri).³⁷ Più di recente è arrivata la crisi dei mutui ad alto rischio, che ha recato gravi danni ad azionisti e clienti. Le banche concedenti, si sostiene, hanno dato prova di scarsa RSI, trasformando i crediti in obbligazioni e poi in quote di fondi comuni entro le quali è impossibile perfino agli esperti comprendere quale sia la quota effettiva di debito e il relativo rischio.

Una critica di fondo da parte di esperti di RSI ha riguardato anche il supporto dato dagli istituti finanziari, nello scorso ventennio, all’affermazione di un’etica della gestione e degli investimenti che favorisce gli aumenti a breve termine dei prezzi delle azioni a scapito della redditività a lungo termine e della solidità delle imprese.³⁸ Essa ostacola di per sé l’esercizio della RSI da parte degli alti dirigenti, anche quando essi sono orientati a praticarla. E’ uno dei fattori per cui in taluni casi essi appaiono colpiti da “enronite”; termine coniato da un giurista statunitense – con riferimento al crac della Enron (2001) - per sottolineare che “il paradigma centrato sul valore delle azioni incoraggia i managers a guardare al loro compito come se richiedesse loro di ignorare tutti i valori politici, morali e umani tranne uno, il profitto.”³⁹

Sub-aree:

- a) – Policies bancarie (p. es. finanziamenti di grandi progetti) e diritti umani
- b) – Politiche (investimenti, fusioni & acquisizioni, frazionamenti di impresa ecc.) degli investitori istituzionali
- c) – La RSI negli accordi d’investimento bilaterali

2.6 - ESTERNALIZZAZIONE DEI COSTI E POLITICHE SOCIALI

Un altro giurista americano ha definito la corporation una “macchina perfetta per esternalizzare”. Ogni attività comporta diffusi costi economici, sociali, ambientali. E’ la stessa struttura giuridica della corporation, secondo l’autore, più che le inclinazioni dei suoi dirigenti, ciò che consente di esternalizzarne una buona parte, accollandoli allo stato, alle comunità locali e ad altri portatori di interesse.⁴⁰

In un altro ambito, un’ampia letteratura avanza l’ipotesi che le strategie industriali e finanziarie delle imprese, comprese le imprese finanziarie, siano una delle principali cause del forte accrescimento delle disuguaglianze di reddito e di ricchezza che si

³⁷ Sulle responsabilità delle banche d’investimento v. P. Augar (che ne scrive avendo alle spalle un passato ventennale di top manager in tale settore), *The Greed Merchants. How the Investment Banks Played the Free Market Game*, Allen Lane, Londra 2005.

³⁸ L. E. Mitchell, *The Sarbanes-Oxley Act and the Reinvention of Corporate Governance?*, in *Lessons from Enron. How did Corporate and Securities Law Fail?*, Villanova University School of Law’s “Law Review Symposium Issue”, vol. 48, no. 4, 2003, pp. 1189-1215.

³⁹ D. J. H. Greenwood, *Enronitis: Why Good Corporations Go Bad*, “Columbia Business Law Review”, vol. 19, no. 3, 2004, p. 776.

⁴⁰ L. E. Mitchell, *The Perfect Externalizing Machine*, cap. 2 di *Corporate Irresponsibility. America’s Newest Export*, Yale U. P., New Haven 2001.

osservano in tutti i paesi avanzati.⁴¹ Collegata a detta ipotesi è la supposizione che la contrazione del perimetro e dei contenuti delle politiche sociali nella Ue, in campi che vanno dalla sanità alla scuola, dalla previdenza all'assistenza alle famiglie, abbia avuto e abbia tra i suoi attori anche le imprese.

Alcune sub-aree qui potrebbero essere:

- a) La esternalizzazione dei costi di trasporto
- b) Il trasferimento all'esterno e verso il basso del rischio di impresa
- c) La esternalizzazione dei costi ambientali
- d) La produzione sociale delle disuguaglianze su scala nazionale e globale

2.7 – INTERVENTI NEL PROCESSO POLITICO

. A Washington come a Bruxelles, e presumibilmente in tutte le maggiori capitali europee, le imprese occupano a tempo pieno decine di migliaia di persone allo scopo di flettere a favore dei propri interessi il processo politico che in tali capitali si svolge. Di per sé tale attività di *lobbying* è del tutto legittima, come quella di ogni altro gruppo di pressione. Si tratta di vedere in quale misura, e in quali occasioni, tale pressione o i mezzi con cui viene esercitata superano i confini della RSI come sopra definita. E' stato un noto finanziere, George Soros, a scrivere che la maggior minaccia alla libertà e alla democrazia nel mondo d'oggi proviene dalla formazione di incongrue alleanze tra governi e mondo degli affari.

Sempre nel quadro della RSI, diversi studi sono stati dedicati all'influenza esercitata da imprese e gruppi economici, tramite le loro lobbies, sulle politiche commerciali dell'Unione Europea.⁴² Su diversi punti, le conseguenze sociali, economiche e ambientali che ne derivano sia nei paesi europei, sia nei paesi in via di sviluppo che hanno rapporti commerciali con la Ue, risultano al disotto degli standard che sono di frequente riportati nei codici di comportamento degli stessi gruppi o di singole imprese.

2.8 – INTERVENTI SULLA PRODUZIONE, DIFFUSIONE E ACCESSO A CONOSCENZE SCIENTIFICHE

L'espressione "complesso accademico-militare-industriale", che echeggia volutamente il "complesso militare-industriale" denunciato dal presidente Eisenhower nel suo discorso di congedo del 1961, è stata coniata di recente in Gran Bretagna per designare la manipolazione di conoscenze scientifiche a fini economici compiuta da grandi imprese con l'aiuto determinante di personaggi accademici. In concreto, quando un rapporto scientifico va contro agli interessi di tale complesso è molto probabile che, sotto la pressione di questi, esso non venga mai portato a conoscenza del pubblico, oppure che ne siano pubblicate solo le parti considerate di minor rilievo, o venga in altri modi manipolato.

Al tempo stesso accade che vengano commissionate ricerche aventi lo scopo di porre in dubbio la credibilità di rapporti redatti da scienziati indipendenti, o siano intraprese

⁴¹ L. McCall, *The Inequality Economy. How New Corporate Practices Redistribute Income to the Top*, WP di Dēmos - A Network for Ideas and Action, New York 2004.

⁴² Cfr. M. V. Stichele, K. Bizzarri, L. Plank, *Corporate Power over EU Trade Policy: Good for business, bad for the World*, Seattle to Brussels Network, Bruxelles 2006 (www.s2bnetwork.org).

altre forme di manipolazione dei dati. Al presente una questione calda sono gli interventi sui rapporti relativi al mutamento climatico, in genere poco graditi dalle società petrolifere. Ad esempio, la Royal Society ha recentemente notato in una lettera alla Esso UK (società britannica del gruppo ExxonMobil) che ben 39 organizzazioni tra quelle che figurano nel rapporto 2005 diffuso da questa società in tema di “informazioni al pubblico e politiche della ricerca” “forniscono informazioni che travisano la scienza del mutamento climatico, vuoi negando direttamente l’evidenza per cui i gas serra stanno provocando tale mutamento, oppure sopravvalutando l’entità e il significato dell’incertezza della conoscenza, o ancora trasmettendo un’impressione distorta degli impatti potenziali del mutamento climatico antropogenico.”⁴³ Va però rilevato che in questo campo anche i governi tendono a praticare l’arte di riscrivere i rapporti al fine di adattarli alla loro agenda politica.⁴⁴

Sempre nell’ambito dei rapporti tra RSI e conoscenze scientifiche, la esasperazione delle norme per la Protezione della Proprietà Intellettuale promossa dalle corporations tende a erodere alla base l’idea stessa di conoscenze tecniche e scientifiche come beni pubblici globali.⁴⁵

Prima di poter essere diffusa, la conoscenza viene prodotta mediante ricerche, esperimenti e test in laboratorio e sul terreno. In certi casi può accadere che le une e le altre siano eseguiti con modalità non conformi ai principi della RSI o o semplicemente immorali. Questo aspetto è stato oggetto di indagini soprattutto prendendo a riferimento l’industria farmaceutica, ma esso non si esaurisce certo in tale settore.⁴⁶ La stessa indipendenza di giudizio e di pubblicazione delle riviste scientifiche, specialmente in settori di rilevantissimo interesse economico come la medicina e l’industria farmaceutica, è stata messa in dubbio.⁴⁷

Le sub-aree comprendono quindi:

- a) – La manipolazione di rapporti che espongono conoscenze tecnologiche e scientifiche in ambiti quali clima, risorse energetiche, ogm, campi elettromagnetici, nanotecnologie.
- b) – La sperimentazione su esseri umani e animali
- c) - Le politiche editoriali delle riviste scientifiche

⁴³ B. Ward, Senior Manager, Policy Communication della Royal Society, lettera del 4 settembre 2006. Più in generale, sul comportamento delle imprese in merito ai rapporti sul clima v. Calvert e Ceres, *Climate Risk Disclosure by the S&P 500*, Washington 2007 (www.ceres.org).

⁴⁴ Cfr. tra gli altri Maassarani, *Redacting the Science of Climate Change: An Investigative and Synthesis Report*, US Government Accountability Project, Washington 2007.

⁴⁵ Cfr. L. Gallino, *La conoscenza come bene pubblico globale nella società delle reti*, cap. VIII di *Tecnologia e democrazia. Conoscenze tecniche e scientifiche come beni pubblici*, Einaudi, Torino 2007.

⁴⁶ Per l’industria farmaceutica cfr. F. Weyzig, I. Schipper, *Examples of unethical trials. Briefing paper on ethics in clinical trials*, SOMO – Centre for Reserch on Multinational Corporations, Amsterdam, nov. 2006; J. Drews, *Drug Research. Between Ethical Demands and Economic Constraints*, in M. A. Santoro, T. M. Gorrie (a cura di), *Ethics and the Pharmaceutical Industries*, Cambridge U. P., Cambridge 2006, pp. 21-36; Oxfam International, *Investing for Life. Meeting poor people’s needs for access to medicines through responsible business practice*, Oxfam Briefing Paper, Oxford 2007. Per un primo rapporto d’insieme centrato in particolare sui ricercatori v. A. Zollo, *Le responsabilità dei ricercatori scientifici nei confronti della società - Il conflitto d’interesse nel Big Pharma*, Fondazione I-CSR, Milano 2007 (www.i-csr.it).

⁴⁷ Per una sintesi del problema cfr. R. Smith, *The Trouble with Medical Journals*, “Journal of the Royal Society of Medicine”, vol. 99, no. 3, 2006, pp. 115-119.

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=retrieve&db=pubmed&list_uids=16508048&dopt=AbstractPlus).

2.9 – AMBIENTE E SOSTENIBILITA’

La RSI e lo sviluppo sostenibile sono stati posti in relazione tra loro da alcuni decenni. Con l’accelerazione dello sviluppo economico mondiale, l’aumento dei consumi di risorse non rinnovabili e la moltiplicazione dei segni di crisi ecologica, si sono accresciute negli ultimi anni anche le iniziative volte a consolidare tale relazione. Esse mostrano inoltre come differenti aree sensibili della RSI , quali i diritti umani, gli standards del lavoro decente, le pratiche ambientalmente responsabili delle imprese, e la attendibilità delle informazioni economiche e sociali da loro rilasciate, siano fortemente interrelate.⁴⁸

La più seria crisi ecologica del nostro tempo viene collocato il mutamento climatico. L’evidenza costruita e studiata da migliaia di scienziati li ha portati alla conclusione quasi unanime che essa ha in grande misura cause antropogeniche. Una condotta responsabile da parte delle imprese, in particolar modo di quelle le cui produzioni influiscono maggiormente sul clima – estrazione di combustibili fossili, generazione di energia, trasporti - dovrebbe vederle in primo piano nell’impegno di ridurre le emissioni di gas serra ed i consumi energetici.⁴⁹ Nella realtà, le industrie estrattive, i produttori di energia, i costruttori di auto, le compagnie aeree hanno finora adottato provvedimenti di portata assai limitata per far fronte a tale impegno.

Alcune sub-aree sono:

- a) – RSI nel mutamento climatico.
- b) - L’efficienza energetica.
- c) - La RSI nella gestione delle risorse idriche
- d) – Lo smaltimento dei rifiuti industriali e dei prodotti a fine ciclo

2.10 – I MEDIA E LA RSI

In discussione è qui, in primo luogo, la maggiore o minore responsabilità di cui danno prova i media – in primo luogo la TV, considerato il suo ruolo determinante circa la formazione del consenso, e i maggiori quotidiani - nel trattare con imparzialità, correttezza dei dati, fondatezza delle critiche, rispetto della privacy, sia i soggetti collettivi, dai governi alle grandi imprese, sia i singoli cittadini.

Parimenti rilevante è il grado e il modo in cui i media “coprono” eventi e problemi attinenti alla RSI in differenti campi di attività.⁵⁰

2.11 – RAPPORTI TRA AZIONISTI, MANAGER, SOCIETA’ DI REVISIONE E ALTRI SOGGETTI ESTERNI

I suddetti rapporti sono stati considerati meritevoli di particolare attenzione dagli interventi legislativi americani (*Sarbanes-Oxley Act*), francesi (*Ner*) e britannici (*Companies Act*). Il punto critico era, ed è, che in molti casi i soggetti che avrebbero

⁴⁸ Su tale interrelazione ha insistito la Conference on Good Governance and Social and Environmental Responsibility, denominata Partnership for Sustainable Development, svoltasi ad Oslo il 28-30 marzo 2007. Per i documenti sortiti dalla Conference v. www.csr-oslo.org.

⁴⁹ Sui rapporti tra sviluppo sostenibile e RSI cfr. C. Renouard, *La responsabilité éthique des multinationales*, P.U.F., Parigi 2007. V. anche W. Hediger, *Framing corporate social responsibility and contribution to sustainable development*, WP no. 02/07, Center for Corporate Responsibility and Sustainability, Università di Zurigo, Zurigo 2007.

⁵⁰ J. T. Hamilton, *Media Coverage of Corporate Social Responsibility*, WP No. 2003/3 del Joan Shorenstein Center on the Press, Politics and Public Policy, Harvard University, Boston 2003.

dovuto o dovrebbero operare come severi guardiani della condotta dei manager forniscono in realtà a questi ultimi indicazioni utili per venire meno alle loro responsabilità.⁵¹ Il problema è emerso anche in Italia, nel caso Parmalat, ma non è stato oggetto di approfondimenti paragonabili a quelli effettuati in Usa.

In quest'area, un altro punto critico va visto nei rapporti tra azionisti e manager concepiti come rapporti tra principale e agente. Tale concezione ha condotto ad elevare la retribuzione complessiva dei top manager sino a cifre corrispondenti a oltre 500 volte un salario medio, ad onta del fatto che in molti casi le prestazioni dell'impresa da loro diretta siano scadenti e siano accompagnate da forti riduzione del personale. In questo stesso ambito la letteratura sulla RSI ha dedicato anche ampio spazio alle difficoltà dei piccoli azionisti di rappresentare con efficacia i propri interessi in seno alle assemblee dei soci. Principali sub-aree:

- a) – Politiche retributive dei top managers e RSI
- b) – Associazioni di piccoli azionisti e RSI

2.12 - CODICI DI COMPORTAMENTO E BILANCI SOCIALI E AMBIENTALI

I codici di comportamento elaborati da società di varie dimensioni sono ormai numerosi. Molte di esse pubblicano anche bilanci socio-ambientali. Vari punti problematici sono stati spesso richiamati a questo riguardo. Anzitutto ci si chiede se le pratiche d'una data impresa risultino coerenti, nel tempo, con quanto il suo codice dichiara. In secondo luogo si tratta di vedere se le rendicontazioni e i bilanci contengono dati completi e attendibili relativi a tutto il perimetro delle attività in patria e all'estero dell'impresa che li pubblica.

Sono stati altresì rilevati i problemi che nascono quando una legge stabilisce, per di più in modo analitico, quali informazioni in campo sociale, economico e ambientale dovrebbe rendere pubbliche con un rapporto annuale, ma non prevede alcun controllo o sanzione reale se una società disattende tale impegno. E' il caso delle Ner francesi. A cinque anni di distanza dalla loro emanazione, soltanto la metà delle 700 imprese toccate dalla legge – che riguarda sia i grandi gruppi che le PMI quotate nel cosiddetto “secondo mercato” della Borsa di Parigi - hanno pubblicato il rapporto richiesto, mentre la qualità dei rapporti, che non pare eccelsa tranne alcuni casi, appare peggiorata rispetto agli anni precedenti. Sub-aree:

- a) – I codici di comportamento: impegno dichiarato e pratiche reali
- b) – Forma e contenuti di rendiconti e bilanci sociali e ambientali
- c) – Promuovere la trasparenza e la convergenza delle pratiche e degli strumenti di rendicontazione

2.13 - LA RSI NELLA CULTURA, PRATICA E ORGANIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Molte imprese dedicano oggi tempo e denaro allo sviluppo di una cultura della RSI e alle pratiche che dovrebbero derivarne. Il tentativo che esse compiono è quello di far sì che teoria e pratica della RSI diventino parte integrante del quadro decisionale delle direzioni, dei singoli managers e dei quadri. Altre imprese hanno invece a questo riguardo una lunga strada da fare. Sub-aree:

⁵¹ Sul tema dei guardiani rivelatisi assenti nel periodo che va dalla vicenda della Enron a quello della Parmalat v. J. C. Coffe Jr., *Gatekeepers. The Professions and Corporate Governance*, Oxford U. P., Oxford 2006.

- a) – RSI e culture del lavoro e dell'azienda
- b) – Modelli organizzativi che incorporano la RSI
- c) – La struttura dei controlli messi in atto per assicurare l'adesione ai principi della RSI di ogni settore dell'impresa e ogni segmento nazionale e internazionale del suo processo produttivo.
- d) – RSI e formazione

In vista di una futura conferenza multi-stakeholder, programmata per il 2008, si propone qui a ciascuna categoria di portatori di interesse – ministeri, enti territoriali, sindacati, ONG, associazioni di categoria, associazioni dei datori di lavoro, ecc. – di esaminare il suddetto elenco di aree sensibili, ove lo ritengano opportuno, allo scopo di individuare quante e quali di esse, e con quali specifiche declinazioni, esse appaiono rilevanti per l'attività che il soggetto interessato svolge. E' possibile che ciascuna area appaia rilevante per più di uno stakeholder, anche se da punti di vista differenti. Pare chiaro, per fare un solo esempio, che le condizioni di lavoro siano un tema che interessa tanto il Ministero del Lavoro quanto i sindacati. Di ciascuna area andrebbero inoltre indagate le possibili proiezioni in differenti settori di attività, quali le società quotate; le medie e grandi imprese familiari non quotate; le PMI; le società cooperative; il terzo settore; le istituzioni e gli enti della PA centrali e locali.

(Versione 28/12/2007)